



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV Direzione - Servizi Tecnici Generali

**Servizio Prevenzione e coordinamento attività Datore di lavoro**

## **PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

### **Nomina del medico competente**

Il Medico competente individuato dal Datore di lavoro svolge i compiti previsti dagli articoli 40 e 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e con gli obblighi previsti dall'articolo 25 dello stesso Decreto.

Egli deve, preliminarmente, consegnare al Datore di lavoro "Protocollo sanitario" di intervento per il personale con mansioni a rischio dell'Ente, sulla scorta delle risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi, dell'esame delle attività e di tutta la documentazione eventualmente richiesta.

### **Visite mediche**

Le visite mediche del Medico Competente vengono effettuate nei locali della Città Metropolitana di Messina. Al Medico Competente viene assegnato idoneo locale, munito di attrezzatura e lavabo, ove svolgere la propria attività in favore del personale con mansioni a rischio.

A supporto dell'attività del Medico Competente vengono individuati alcuni dipendenti dell'Ente, in numero adeguato ed in possesso di competenza e specifica esperienza, che formano la Segreteria di supporto.

La programmazione delle visite mediche viene effettuata dalla Segreteria di supporto che avrà cura di raccordarsi con il Medico Competente sui tempi e modalità di esecuzione, e metterà a disposizione dello stesso Medico la documentazione e le informazioni necessarie.

Le visite di cui sopra devono svolgersi durante l'orario lavorativo dei dipendenti dell'Ente. In casi eccezionali, e qualora non comporti disagio agli stessi lavoratori, le visite mediche potranno svolgersi, previo accordo con il Datore di lavoro, presso altra struttura indicata dal Medico Competente. In tal caso le attività di supporto potranno essere svolte da persone indicate dallo stesso Medico che avranno cura di raccordarsi con gli uffici della Segreteria di Supporto dell'Ente.

### **Visite specialistiche**

Le visite specialistiche si svolgono presso la struttura ospedaliera con le modalità previste dal Protocollo sanitario rilasciato dal Medico Competente.

Il Medico Competente deve indicare quali dipartimenti della struttura ospedaliera possono svolgere i servizi e le prestazioni specialistiche da egli richiesto. La struttura ospedaliera indicherà i soggetti appartenenti alla stessa che effettueranno l'attività di supporto e che devono raccordarsi con gli uffici della Segreteria di supporto dell'Ente. Compatibilmente con l'organizzazione della struttura ospedaliera, i servizi specialistici saranno svolti in unico ambiente ospedaliero.

Il Medico Competente avrà cura di indicare le prescrizioni, in funzione della visita da svolgersi, per il personale interessato (es.: presentarsi a digiuno, non esposizione nelle ultime 24 ore, etc); sarà cura del Servizio di Segreteria comunicare tali prescrizioni al lavoratore nella convocazione.

I risultati delle visite specialistiche dovranno essere consegnati al Medico Competente che avrà cura di consegnarne copia al lavoratore qualora egli ne faccia richiesta.

La tenuta dei libretti sanitari e delle cartelle sanitarie compilate dal Medico Competente verrà effettuata dagli uffici della Segreteria del Servizio. A tal fine il Datore di lavoro indicherà un soggetto (ed eventualmente un sostituto) dipendente in servizio presso la stessa Segreteria, che ne curerà la tenuta in accordo con lo stesso Medico. Le modalità di conservazione della documentazione, che dovrà rispettare i parametri previsti dalla normativa sulla privacy per dati particolarmente sensibili, dovrà essere comunicata al Datore di lavoro, il quale è tenuto ad agevolare e semplificare la procedura.

### **Giudizio di idoneità alla mansione**

Secondo la tipologia di visita medica prevista dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008, il Medico Competente rilascia giudizio di idoneità alla mansione specifica consegnandone copia al lavoratore. In caso di esame specialistico da egli disposto, il giudizio di idoneità rilasciato nel corso della visita periodica si intende provvisorio, e diverrà definitivo solo dopo la consegna dei esiti della visita specialistica al Medico Competente. Lo stesso potrà revocare o modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica in seguito agli esiti specialistici; solo in questo caso il Medico Competente provvederà a consegnare nuovamente al lavoratore il giudizio di idoneità, revocato o modificato, a mezzo del Segreteria di supporto.

Copia del giudizio di idoneità dovrà essere consegnato, oltre che al Datore di lavoro e al lavoratore, anche al Dirigente di riferimento del servizio in cui lo stesso lavoratore è incardinato. In caso di rilascio del giudizio di idoneità con prescrizione, il Dirigente avrà cura di ottemperare alla prescrizione, impartendo le necessarie e opportune disposizioni agli uffici interessati.

In caso di richiesta di visita da parte del lavoratore, la stessa dovrà essere sottoposta, a mezzo della Segreteria di supporto, preventivamente al Medico Competente, il quale potrà accettare o respingere motivatamente la richiesta di visita medica. In caso di accettazione si procederà a convocazione del lavoratore.

Tutti i Dirigenti dovranno comunicare al Datore di lavoro e al Medico Competente eventuali mansioni diverse svolte, anche temporaneamente, dal lavoratore indipendentemente dal profilo posseduto. In caso di mansioni che espone il lavoratore a rischio specifico il soggetto dovrà essere sottoposto a visita medica per cambio mansioni. Lo svolgimento delle mansioni diverse potrà essere avviato solo dopo il rilascio del giudizio di idoneità da parte del Medico Competente.

Analogamente, in caso di lavoratore giudicato non idoneo alla mansione e che dovrà cambiare profilo e/o mansione, dovrà essere sottoposto a visita medica per "cambio mansioni", solo nel caso che i nuovi compiti, come desumibili dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal Protocollo Sanitario, comportino esposizioni a rischio specifico. In caso diverso, il cambio mansioni e/o profilo di appartenenza può avvenire senza svolgimento della visita medica.

I lavoratori che vengono avviati per la prima volta nello svolgimento di attività dell'Ente potranno essere avviati all'attività solo dopo il rilascio, da parte del Medico Competente, del giudizio di idoneità alla mansione specifica. A tal fine il Dirigente dell'Ufficio competente avrà cura di comunicare al Datore di lavoro i nominativi dei soggetti avviati all'attività, con indicazione della



mansione svolta, per lo svolgimento della visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro.

#### **Attività di formazione e informazione**

Il Medico Competente svolge attività di informazione sul significato della sorveglianza sanitaria, sugli esiti e i risultati delle visite e sulla esposizione dei lavoratori. Tale attività sarà svolta sia durante le visite mediche sia a mezzo di incontri con il personale concordati con il Servizio Prevenzione e di coordinamento. La materia e gli argomenti degli incontri potranno essere estesi a tutte le competenze del Medico Competente e a tutte le attività in ambito della sicurezza sul lavoro prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

L'attività di formazione svolta dal Medico Competente dovrà preventivamente concordata con il Datore di lavoro e potrà vertere sulle seguenti materie:

- formazione generale e specifica art. 37;
- primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell'emergenza;
- uso e addestramento di attrezzatura;
- formazione personale Servizio di Prevenzione.

Gli eventuali costi aggiuntivi della suddetta formazione dovranno essere comunicati al Datore di lavoro, o concordati con lo stesso e non sono coperti dalle somme dell'affidamento di Sorveglianza Sanitaria, ma dovranno essere reperiti con fondi diversi.

#### **Rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la stesura e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. Allo stesso modo il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avranno cura di informare il Medico Competente di tutte le modifiche, integrazioni e/o revisioni del Documento di Valutazione dei Rischi e della documentazione ad esso afferente.

Il Medico Competente partecipa alla riunione periodica ex art. 35 indetta dal Datore di lavoro. Con cadenza annuale dovrà presentare, nel corso della riunione periodica, relazione sull'attività svolta e sull'andamento delle patologie riscontrate, proponendo altresì interventi in caso di anomalie riscontrate.

La visita sui luoghi di lavoro, prevista dalla lettera l) comma 1 dell'articolo 25 Decreto Legislativo n. 81/2008, verrà effettuata dal Medico Competente congiuntamente al Datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel corso della visita, che dovrà essere verbalizzata, il Medico Competente dovrà individuare quelle misure che, a suo giudizio, si rendono eventualmente necessarie per salvaguardare la salute dei lavoratori. La presente visita può anche essere circoscritta ad ambiti lavorativi più ristretti, qualora si individuino luoghi di lavoro a maggiore rischio specifico, oppure potrà essere effettuata secondo campionatura dei luoghi di lavoro su indicazione dello stesso Medico Competente.

#### **Per accettazione e sottoscrizione**

---

*(timbro e firma)*